

**Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 dalla Unite the Union avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 giugno 2022, causa T-739/20, Unite the Union/EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)**

**(Causa C-571/22 P)**

(2023/C 24/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Unite the Union (rappresentanti: B. O'Connor, avocat, M. Hommé, avocat)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), WWRD Ireland IPCO LLC

Con ordinanza del 5 dicembre 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Unite the Union a farsi carico delle proprie spese.

**Impugnazione proposta il 31 agosto 2022 dalla Munich, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 giugno 2022, causa T-502/20, Munich / EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)**

**(Causa C-577/22 P)**

(2023/C 24/28)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Munich, S.L. (rappresentanti: J. Güell Serra, M. del Mar Guix Vilanova, abogados)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Tone Watch, S.L.

Con ordinanza del 29 novembre 2022, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato la Munich, S.L. alle spese.

**Impugnazione proposta il 16 settembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 luglio 2022, causa T-408/21, HB / Commissione europea**

**(Causa C-597/22 P)**

(2023/C 24/29)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà e B. Araujo Arce, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* HB (rappresentante: L. Levi, avocate)

**Conclusioni della ricorrente**

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 6 luglio 2022, nella causa T-408/21, HB/Commissione, nella parte in cui annulla le decisioni della Commissione C(2021) 3339 final, del 5 maggio 2021, e C(2021) 3340 final, del 5 maggio 2021;

- rinviare la causa al Tribunale perché statuisca nel merito riguardo al ricorso di annullamento;
- condannare HB alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un unico motivo di annullamento vertente su un errore di diritto.

Secondo la Commissione, il Tribunale ha considerato a torto che le decisioni C(2019) 7318 final e C(2019) 7319 fossero di natura contrattuale.

Di conseguenza, l'errata qualificazione della natura contrattuale di questi due crediti comporterebbe, in applicazione della giurisprudenza ADR (C-584/17), l'errato annullamento delle decisioni della Commissione C(2021) 3339 final, del 5 maggio 2021, e C(2021) 3340 final, del 5 maggio 2021, oggetto del presente ricorso.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Polonia) il 19 settembre 2022 — Procedimento penale a carico di M.S., J.W., M.P.

(Causa C-603/22)

(2023/C 24/30)

*Lingua processuale: il polacco*

### Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Słupsku

### Parti nel procedimento penale principale

M.S., J.W., M.P., Prokurator Rejonowy w Słupsku, D.G.- tutore designato per M.B. e B.B.

### Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, lettera a), e 7, e l'articolo 18, in combinato disposto con i considerando 25, 26 e 27 della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (<sup>1</sup>), debbano essere interpretati nel senso che, dal momento in cui vengono formulate le accuse nei confronti di un indagato di età inferiore ai 18 anni, le autorità competenti sono tenute a garantire il diritto del minore all'assistenza di un difensore d'ufficio, se il minore non ha un difensore di sua scelta (dato che il minore o il titolare della responsabilità genitoriale non ha provveduto a garantire tale assistenza) e a garantire la partecipazione del difensore agli atti delle indagini preliminari, come l'interrogatorio del minore in qualità di indagato, nonché nel senso che tali disposizioni vietano di procedere all'interrogatorio di un minore in assenza di un difensore.
2. Se l'articolo 6, paragrafi 6 e 8, in combinato disposto con i considerando 16, 30, 31 e 32 della direttiva 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, debba essere interpretato nel senso che la deroga all'assistenza di un difensore senza indebito ritardo non è consentita, in alcun caso, nelle cause riguardanti reati punibili con la pena di reclusione e che una deroga temporanea all'applicazione del diritto all'assistenza di un difensore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva è possibile solo in fase di indagini preliminari e solo nel caso del verificarsi delle circostanze tassativamente elencate nell'articolo 6, paragrafo 8, lettere a) e b), che devono essere espressamente indicate nella decisione, in linea di principio impugnabile, di procedere all'interrogatorio in assenza di un difensore.